



Il principio di chiarezza e di sinteticitA degli atti processuali

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 gennaio 2025 n. 37, chiarisce nuovamente il principio â??di chiarezza e sinteticità â?• del ricorso introduttivo.

Considera, a tale proposito, che: â??prima dellâ??entrata in vigore della riforma del codice di rito recata dal D.Lgs. n. 149/2022 (riforma che, ratione temporis, non trova nella specie applicazione) â?? la quale ha introdotto espressamente i principi di chiarezza e di sinteticitĂ degli atti processuali, sia in via generale (artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.), sia nello specifico del giudizio di legittimitĂ (segnatamente, art. 366, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.; richiamato dagli artt. 370 e 371 c.p.c., rispettivamente, per il controricorso e per il ricorso incidentale) -, Ã" stata la giurisprudenza di legittimitĂ (Cass. n. 17698/2014; Cass. n. 21297/2016; Cass. n. 8009/2019; Cass. n. 8425/2020; Cass., S.U., n. 37552/2021; Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 8117/2022; Cass. n. 4300/2023), nonostante lâ??assenza di un ancoraggio codicistico positivo (essendo questo presente solo per determinati segmenti processuali del processo civile telematico in base allâ??art. 16-bis, comma 9-octies, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012), a riconoscere come immanenti anche nel processo civile quei principi, assumendo gli stessi a paradigmi generali di forma e contenuto degli atti stessi e, segnatamente, del ricorso per cassazione.

Ed invero: â??nella sua dimensione valoriale, la redazione del ricorso per cassazione con chiarezza e sinteticità espositiva Ã" assurta, dunque, a dovere processuale, che impone alla parte di selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda controversa che sono a fondamento delle censure proposte, così da fornire alla Corte di cassazione una concisa rappresentazione dellâ??intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate, per poi dare conto delle ragioni di critica nellâ??ambito della tipologia dei vizi previsti dallâ??art. 360 c.p.c. Già prima dellâ??avvento della riforma del 2022 e, quindi, della relativa codificazione, il dovere di chiarezza e di sinteticità dellâ??atto di impugnazione Ã" stato inteso, dunque, come espressione di un principio generale dellâ??ordinamento processuale, orientato a tutelare il diritto di difesa e il contraddittorio (art. 24 Cost.), nonché funzionale â?? attraverso lâ??ottimizzazione dellâ??utilizzo stesso delle risorse disponibili (non illimitate) secondo un principio di



proporzionalità â?? allâ??efficienza del processo e della giurisdizione, pur sempre nellâ??ottica dei principi fondamentali del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso (artt. 111 Cost. e 6CEDU). Sicché, proprio in questâ??ottica, divenuta ancor più consapevole e matura allâ??indomani della pronuncia della Corte EDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri c/Italia), si Ã" ritenuto che la violazione del dovere processuale di redigere il ricorso per cassazione in modo chiaro e sintetico non comporti, di per sé, la sanzione dellâ??inammissibilità dellâ??impugnazione; questa segue soltanto nel caso in cui il deficit di chiarezza e sinteticità determini la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dallâ??art. 366 c.p.c., ossia là dove si riscontri una esposizione oscura o affatto lacunosa dei fatti di causa o tale da pregiudicare irrimediabilmente lâ??intelligibilità delle censure mosse alla decisione gravata. Ed Ã" un orientamento questo che, nello scolpire le ragioni giustificative e le finalità dei principi in esame, ha rappresentato un punto di riferimento per il legislatore della riforma (come si evince dalla stessa Relazione illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2022, p. 18), tanto da ergersi ad elemento ermeneutico particolarmente significativo nella lettura delle norme che, oggi, quegli stessi principi hanno recepitoâ?•.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 22 Gen 2025